

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1081

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati LAFORGIA, DE MARZI, FRANZO, PUCCI ERNESTO,
DE LEONARDIS, TAMBRONI, URSO, DEL CASTILLO, BOVA, SGARLATA**

Presentata il 5 marzo 1964

**Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527,
per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1962) per la determinazione del prezzo minimo delle sanse d'oliva, il Parlamento è intervenuto ancora una volta per dirimere l'asprezza dei rapporti economici tra produttori ed acquirenti riacutizzatasi per effetto della denuncia unilaterale fatta dagli acquirenti nel 1960 dell'accordo stipulato tra le due categorie nel 1955.

La legge n. 1527 ha inteso regolare il contrasto relativo alle sanse della campagna 1960-61, 1961-62 e seguenti, indicando espressamente al Comitato interministeriale prezzi la base dei criteri da applicare per la determinazione di tale prezzo minimo nell'accordo del 1955.

Con suoi provvedimenti 20 marzo 1962, n. 981 e 28 settembre 1962, n. 1017, il Comitato interministeriale prezzi ha precisato sulla base delle indicazioni del Parlamento i criteri in applicazione dei quali i comitati provinciali dei prezzi hanno poi emesso i provvedimenti definitivi per le campagne decore 1960-61, 1961-62, 1962-63.

Si tratta, ora, non di apportare a detta legge modifiche riguardanti i suoi scopi che rimangono sempre ben fermi e che sono quelli di eliminare il contrasto con l'utilità economica e sociale che si verifica nei rapporti tra compratori e venditori di rapporti olivicoli.

Sono ben note infatti le artificiose depressioni di valore che si riscontrano nelle compravendite dei detti prodotti della olivicoltura, occasionate dalla deperibilità di questi prodotti.

Questi debbono forzatamente essere consegnati agli acquirenti senza poterne preventivamente accertare in contraddittorio le caratteristiche tecniche, né stabilirne consensualmente il prezzo.

La fissazione di questo resta generalmente rinviato al termine della campagna, a quando cioè il venditore non può che subire l'esito del negozio, avendo dovuto già da tempo consegnare la deperibile merce che ne ha fatto l'oggetto.

Perciò l'accordo tra venditori e compratori di sanse del 1955 fu basato sul criterio di determinare il prezzo minimo della materia prima consegnata preventivamente fissando il riferimento, ossia la corrispondenza di un quintale di sansa alla quantità di olio ottenibile e quindi ad un suo corrispondente valore secondo le quotazioni riportate nei listini delle Camere di commercio.

La precisazione di questi criteri correlati alla tavola di applicazione elaborata dalle parti e dal Comitato interministeriale prezzi non è quindi avvenuta in ordine alla legge istitutiva del Comitato interministeriale prezzi del 1944, la quale perseguiva lo scopo di bloccare prezzi e salari ai fini di contenere

l'inflazione, ma nella direzione indicata dalla legge n. 1527 del 21 dicembre 1961, cioè di eliminare il contrasto con l'utilità sociale ed economica dei rapporti fra compratori e venditori di sanse di oliva.

Il debole ceto dei detentori di detta merce deperibile non deve essere sacrificato dalla impossibilità di determinare la caratteristiche e il prezzo alla consegna delle sanse. Deve anzi venire assicurato a detti produttori di sanse di oliva un minimo prezzo tecnicamente riferito al valore di mercato dell'olio che dalle sanse viene ottenuto.

Sembra però giunto il momento nel quale il Parlamento può integrare con sua più organica rielaborazione tutti i fattori ed i criteri emersi dalle ricerche praticate durante lo svolgimento delle campagne olearie 1960-61, 1961-62 e 1963-63 nei reiterati esami che sono stati fatti dalla materia, col concorso diretto dei rappresentanti dei produttori e degli acquirenti di sanse di oliva tra loro e nelle consultazioni del Comitato interministeriale prezzi e dei comitati provinciali, prima delle valutazioni alle quali è stato provveduto nelle tre ultime campagne.

Si propone quindi di consolidare il risultato di questi aggiornamenti i quali partono dagli stessi criteri di base indicati nell'accordo 1955 tra le parti, sono corroborati dalle quotazioni di fatto rilevate durante i cinque anni di applicazione di tale accordo ed oltre, mentre stabiliscono espressamente sperimentati e corretti criteri di determinazione dei prezzi minimi delle sanse così come vengono accolti nella presente proposta di legge.

Fra le necessità sperimentate una delle più importanti è quella di accertare preventivamente, anno per anno, in ciascuna provincia le caratteristiche medie di resa industriale

in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva, per sopperire alla difficoltà riconosciuta insuperabile dalle parti di accertarle in contraddittorio dei singoli contraenti.

Questo sistema di accertamento è stato ritenuto da tempo l'unico valido al fine di dare una base certa e sempre aggiornata alle condizioni che qualificano l'oggetto della compravendita nelle diverse zone della provincia ove le sanse si producono.

È metodo da lungo tempo collaudato quello di fissare il criterio di determinazione di una merce della quale non può essere definito il prezzo al momento della vendita, mediante una concordata tabella di equivalenza tra una quantità base della merce contrattata e la quantità corrispondente della merce che ne viene ottenuta.

Una tabella di equivalenza è stata stabilita dall'articolo 3 del presente disegno di legge tra un quintale di sansa e i corrispondenti chilogrammi di olio raffinato di sanse che se ne ottengono.

Questa tabella è il risultato principale dei fattori rilevati e concordati finora.

Applicando questi criteri determinati nella presente proposta di legge non resta che rilevare quali sono stati nell'annata i prezzi medi dell'olio raffinato di sanse per ottenere, in definitiva, il prezzo delle sanse dell'annata come stabiliscono gli articoli 4 e seguenti.

Si ritiene con l'introduzione dei criteri così proposti di recare un perfezionamento alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527 e di eliminare durevolmente l'annoso contrasto economico-sociale che il Parlamento ha voluto attenuare con la citata legge n. 1527, precisando nel contempo i giusti limiti della discrezionalità amministrativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, i prezzi minimi di tutte le sanse vergini di oliva saranno annualmente determinati dai Comitati provinciali dei prezzi ed a cura del Comitato interministeriale dei prezzi, secondo i criteri della presente legge.

ART. 2.

I comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di Commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 30 novembre di ogni anno, con determinazione pubblicata nel foglio per gli annunci legali della provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva con umidità del 25 per cento da riferire in ciascuna provincia alla produzione della iniziata campagna olearia.

Le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio della provincia e per le varie zone di esse, ove gli stessi Comitati lo ritengano necessario in quanto esistono differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza.

In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi, nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

ART. 3.

L'equivalenza tra un quintale di sansa vergine di oliva ed i corrispondenti chilogrammi di olio rettificato di sansa è stabilita nella tabella allegata alla presente legge, in funzione del diverso grado di acidità e della differente resa industriale in olio delle sanse di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno entro il 31 maggio di ogni anno il prezzo minimo di ogni quintale di sansa

vergine di oliva prodotta durante la campagna nelle singole provincie, applicando ai quantitativi di olio indicati nella tabella di cui all'articolo 3 il valore corrispondente alla media delle quotazioni di olio rettificato di sanse registrate nei bollettini della Camera di commercio di Bari a partire dal 1° novembre fino al 30 aprile della relativa campagna olearia.

ART. 5.

Il prezzo minimo per quintale di sansa vergine franco stabilimento di estrazione non dovrà essere comunque inferiore a lire 500.

Le percentuali di umidità in più o in meno del 25 per cento andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

Per la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nella tabella di cui all'articolo 3, i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

I prezzi fissati secondo i criteri su espressi s'intendono per merce resa franco allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

ART. 6.

I prezzi così stabiliti sono iscritti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO

Tabella di equivalenza tra un quintale di sansa vergine di oliva ed i corrispondenti chilogrammi di olio rettificato di sansa, stabilita in funzione della resa e dell'acidità della sansa.

GRADI DI ACIDITÀ	RESA INDUSTRIALE IN OLIO				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
	Chilogrammi di olio				
6	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8	1,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10	1,901	2,379	2,857	3,330	3,808
11	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23	1,603	2,005	2,402	2,807	3,209
24	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31 a 35	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977